

Riforma del terzo settore

# 3 Decreti Legislativi

- Codice terzo settore (DLg.vo 117/2017)
- Revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- Regolamentazione del 5 per mille

# Registro unico nazionale del Terzo Settore

- Iscrizione necessaria per fruire delle agevolazioni
- Articolazione regionale
- Associazioni di promozione sociale e odv: l'iscrizione al Runtts passerà attraverso un **automatismo**, bloccabile dagli enti stessi soltanto con la mancata risposta alla richiesta di inviare documenti o informazioni mancanti. Invece per le ASD e SSD che decidano di aderire e far proprie le nuove disposizioni normative per godere delle previste agevolazioni, l'iscrizione **motu proprio** è l'unica strada percorribile per poter ottenere l'iscrizione nel Runtts
- Pubblicità nei confronti dei terzi alla stregua del Registro delle imprese (gli atti depositati sono opponibili ai terzi)
- Negli atti e nella corrispondenza gli enti devono indicare gli estremi di iscrizione al registro
- Deposito bilancio sociale obbligatorio per enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (oltre a obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet)
- Creazione di sistemi di amministrazione e controllo interno più standardizzati e professionalizzanti  
previsione della revisione legale dei conti superati i parametri dimensionali
- Definizione di un sistema tributario agevolato

# Criticità

- La normativa convive con regolamentazioni parallele fino alla piena operatività del Runts
- Il Registro unico richiederà un tempo non breve per essere organizzato ed entrare in pieno funzionamento su scala nazionale (la legge delega prevede il termine di 12 mesi per l'emanazione di decreti correttivi). A prescindere dai decreti attuativi si parla di 12 mesi solo per realizzare il registro Nazionale e altri 6 per l'adeguamento informatico delle regioni
- rimarranno fino ad allora quindi assoggettati alle norme del codice civile, del Tuir (art. 148) e regimi agevolati non abrogati (la legge 398/91 continuerà ad applicarsi ai fini Iva e delle imposte dirette, allo stesso modo la legge 460/97 e la 383/00 )

# Elenco decreti da emettere e relative materie

- Art. 6 Comma 1 Limiti ad Esercitare attività diverse;
- Art. 7 Comma 2 Linee guida raccolta Fondi
- Art. 13 Comma 3 Modulistica per redazione bilanci;
- Art. 14 Comma 1 Linee guida per la redazione del bilancio per Ass. + 1Milione
- Art.18 Comma 2 Norma sulle assicurazioni volontari;
- Art. 19 Comma 2 Riconoscimento delle attività svolte nel volontariato;
- Art. 46 Comma Unico Registri del Terzo settore e possibili modifiche;
- Art. 47 Comma 5 Statuti tipo Reti Associative;
- art. 53 Procedura per la iscrizione ai Registri del terzo settore
- Art. 54 Comma 1 Disciplina comunicazioni degli enti locali al Registro del terzo settore;
- Art. 59 Nomina dei membri del consiglio del Terzo settore;
- Art. 62 Comma 6 Fondi per FUN e Fob;
- Art. 64 Comma 4 Nomina organo amministrazione ONC;
- Art. 65 Comma 4 Costituzione Organi di controllo Territoriali;
- art. 76 Modalità di finanziamento acquisto mezzi di soccorso;
- Art. 77 e 78 Istituzione titoli di solidarietà;
- Art. 81 comma 7 Istituzione Social Bonus;
- Art. 83 comma 2 Deduzioni Fiscali per Liberalità in natura;
- Art. 96 Comma 1 Come si attuano le Verifiche e controlli da parte degli enti preposti ai vari livelli

# Soggetti esclusi dalla legge delega

- Fondazioni bancarie
- Associazioni sindacali e di categoria
- Partiti politici
- Enti aventi natura pubblica

# Ambito applicativo

- Il delg.vo 117 del 3 luglio 2017 si compone di 104 articoli (Codice del Terzo Settore)
- Sono classificati enti del terzo settore:
  1. organizzazioni di volontariato
  2. associazioni di promozione sociale
  3. enti filantropici
  4. imprese sociali
  5. cooperative sociali
  6. reti associative
  7. società di mutuo soccorso
  8. associazioni, riconosciute o non riconosciute
  9. fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

# Attività di interesse generale senza scopo di lucro

- Va esercitata dagli enti a prescindere dalla forma giuridica adottata
- Cosa si intende per attività di interesse generale **a titolo esemplificativo e non esaustivo** (art. 5 del Codice):
  - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  - interventi e prestazioni sanitarie;
  - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

# La personalità giuridica (art. 22)

- Le associazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore
- E' una alternativa rispetto al sistema tradizionale presso le prefetture con un procedimento più agile e ispirato alla disciplina codicistica delle società di capitali
- Anche qui occorre l'atto notarile, il notaio verifica le condizioni richieste dalla legge e deposita lo statuto presso il Registro entro venti giorni

# Personalità giuridica segue

- Il notaio deve verificare il patrimonio minimo per acquisire la personalità giuridica: una somma liquida e disponibile non inferiore a **15.000 euro** per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro
- Quando risulta che il patrimonio minimo è **diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente
- Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da **atto pubblico** e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

# Personalità giuridica segue

- Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di **trenta giorni**, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente.
- Gli amministratori o i fondatori nei **trenta giorni** successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
- Se nel termine di **sessanta giorni** dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

# Contenuto statuto (art.21)

- Denominazione dell'ente
- Assenza di scopo di lucro
- Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
- **Attività di interesse generale** che costituisce l'oggetto sociale
- Sede legale
- **Patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica**
- Norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente
- Diritti e gli obblighi degli associati
- Requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta
- Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Divieto distribuzione , anche indiretta di utili o avanzi di gestione
- Intrasmissibilità e non reversibilità delle quote
- Regolamentazione della possibilità di delega per le votazioni in assemblea
- Norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- **Durata dell'ente, se prevista**

# Bilancio

- Bilancio relazionato alle dimensioni economiche delle associazioni
- Il bilancio di esercizio degli enti «non piccoli» (entrate superiori a € 220.000) è formato da
  - 1) stato patrimoniale
  - 2) rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente
  - 3) **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
  - 4) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla **modulistica** definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- Bilancio di esercizio degli «enti piccoli» (entrate inferiori a € 220.000) redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**, anche in questi enti gli amministratori dovranno documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione
- Il bilancio dovrà adesso essere depositato presso il Registro del Terzo settore e per le associazioni facenti parte di una Rete Associativa, lo stesso andrà inviato alla Rete per la successiva pubblicazione sui siti web

# Organo di controllo (art. 30)

- Distinzione fra controllo interno di legalità (art.30) e revisione legale (art. 31)
- Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

# Organo di controllo: compiti

- L'organo di controllo vigila:
  1. sull'osservanza della legge e dello statuto
  2. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
  3. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  4. sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro
- Responsabilità: I revisori sono soggetti alle seguenti responsabilità:
  - responsabilità amministrativa (rispondono direttamente dei fatti dannosi, o delle omissioni, a loro imputabili, sia perché direttamente previsti dalla normativa, sia in quanto evitabili utilizzando gli ordinari strumenti e le conoscenze presunte in soggetti chiamati a svolgere un così delicato compito)
  - responsabilità penale (per omessa denuncia, che pare la fattispecie più frequente nella quale può incorrere l'organo di controllo)

# Revisione legale dei conti (art.31)

- Le associazioni, riconosciute o non riconosciute devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro
  - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro
  - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità
- L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

# Le Associazioni di promozione sociale

- Sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero **non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale** per lo svolgimento in favore dei propri associati, di **loro familiari** o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- **Non** sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e **discriminazioni di qualsiasi natura** in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

# Nuova fiscalità enti Terzo settore

- Esigenza di garantire omogeneità e semplificazione dei regimi vigenti
- La definizione di ente non commerciale è incentrata sul prevalente svolgimento di attività di interesse generale secondo modalità non commerciali analiticamente individuate
- Le attività commerciali eventualmente svolte dall'ente, sono valorizzate, ma non detassate, riconoscendo che le stesse possono essere fisiologiche alla sua sopravvivenza

# Fiscalità Terzo settore segue

- Per determinare il reddito derivante dallo svolgimento di attività commerciale ci sono due sistemi forfettari:
  1. Sistema opzionabile da tutti gli Ets
  2. Sistema ancor più semplificato e agevolato, riservato alle sole organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS)
- Viene adottato un unico sistema di deduzioni/detractions dal reddito spettanti agli erogatori di liberalità a favore degli Ets;
- Viene introdotto il «social bonus», assegnando un credito d'imposta a fronte di erogazioni liberali finalizzate a sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli Ets
- Viene eliminato (per gli enti iscritti??) l'obbligo di presentazione del modello EAS

# Fiscalità Terzo settore segue

- Agli immobili posseduti dagli Enti del Terzo settore, destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, viene confermata l'esenzione IMU e TASI prevista per gli enti non commerciali a cui si aggiunge, per le ODV e le APS, l'irrilevanza ai fini IRES dei relativi redditi fondiari così favorendo l'acquisizione di immobili da destinare a finalità istituzionali per quanti lavorano nel sociale

# Fiscalità Terzo settore segue

- Si considerano di natura non commerciale:
  1. Le **attività di interesse generale** di cui all'articolo 5 ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o **convenzionate con le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura **non commerciale** quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di **corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e **salvo** eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (l'elemento della **economicità** dell'attività economica svolta dagli enti del Terzo Settore e che si applica anche qualora le attività siano accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche).
  2. attività di **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati

# Fiscalità Terzo settore segue

- **Non** sono inoltre considerati di natura commerciale:
  1. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  2. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse generale

# Fiscalità Terzo settore segue

- Sono inoltre considerati di **natura commerciale**:
  1. Le entrate da attività di interesse generale svolte non in conformità ai criteri precedenti (titolo gratuito e corrispettivi pari ai costi specifici)
  2. Le c.d. attività diverse commerciali previste dall'art. 6 che sono comunque strumentali e marginali
- Attenzione: se le entrate sopra elencate **superano**, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la **qualifica di enti commerciali**
- Calcolo del valore delle entrate: bisogna tener conto del **valore normale** delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali (alla stregua dell'art. 149 del Tuir)

# Fiscalità Terzo settore segue

- Si considera **non** commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
- Si considerano, tuttavia, attività di **natura commerciale** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi **verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari** determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del **reddito di impresa** o come **redditi diversi** a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità !!!!!

# Fiscalità Terzo settore segue

- Regime fiscale delle **associazioni di promozione sociale** (art. 85)
  1. **Non** si considerano **commerciali** le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di **corrispettivi specifici** nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale
  2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali
  3. Deroghe: si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
    - a) gestione di spacci aziendali e di mense;
    - b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    - c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    - d) pubblicità commerciale;
    - e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

# Fiscalità Terzo settore segue

- Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale  segue

4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991 n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui **finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno**, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, **la somministrazione di alimenti o bevande** effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché **l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici**, sempre che vengano soddisfatte le **seguenti condizioni**:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'**imposta sugli intrattenimenti**

6. Non si considerano commerciali le attività di **vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione**, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato

7. I **redditi degli immobili** destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

# Fiscalità Terzo settore segue

- I regimi forfettari sono caratterizzati dai seguenti coefficienti di redditività:

attività di prestazioni di servizi:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

altre attività:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

# Fiscalità Terzo settore segue

- **Regime forfetario** per le attività commerciali svolte dalle **associazioni di promozione sociale** (art. 86):
  1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a **130.000 euro**
  2. le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività
  3. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3 per cento (1 per cento per le attività di volontariato)
  4. Esonero dalle scritture contabili ai fini fiscali, obbligo di conservazione di documenti ricevuti ed emessi
  5. Esonero dall'effettuazione delle ritenute alla fonte tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi
  6. Non esercitano la rivalsa ai fini iva e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti
  7. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri

# Scritture contabili

- La norma individua espressamente gli obblighi contabili, infatti gli enti del Terzo settore non commerciali che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a **pena di decadenza dai benefici fiscali** per esse previsti, devono:
  1. in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili che devono rispettare i requisiti della cronologia e sistematicità, atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere **entro sei mesi** dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività commerciali marginali da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del Dpr n. 600/73. **Attenzione:** la tipologia delle scritture contabili sarà quindi anche variabile in base all'elemento dimensionale dell'ente. La contabilità di un ente del terzo settore di modeste dimensioni necessiterà di un minor grado di analiticità. La nuova disposizione rappresenterebbe una novità soprattutto per gli enti di maggiori dimensioni !!!
  2. Deroga: i soggetti che nell'esercizio delle attività non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a **50.000 euro** possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al punto 1), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive (rendiconto di cassa)
  3. In caso di esercizio di attività commerciale, gli enti del Terzo settore non commerciali hanno l'obbligo di tenere la **contabilità separata**
  4. Gli enti del Terzo settore non commerciali, che effettuano **raccolte pubbliche di fondi** devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio, entro **quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio, un **rendiconto specifico**, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 Dpr, n. 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). La presente norma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario

# Novità per chi sostiene gli enti del Terzo settore

- E' introdotta una disciplina unitaria (con più benefici rispetto alla precedente) che assicura specifici vantaggi, sia per le donazioni in denaro o in natura, che per la cessione gratuita di beni sensibili (derrate alimentari, prodotti farmaceutici etc.) ed utili effettuate da parte delle persone fisiche, di enti e società a favore degli Ets non commerciali ed alle cooperative sociali e che siano funzionali all'esercizio delle loro attività istituzionali
- Ai fini Irpef viene prevista una detrazione pari al **30%** per un importo dell'erogazione non superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di imposta, che sale al 35% nel caso di destinatario ODV
- Per gli enti e società è invece riconosciuta una deduzione dal reddito nei limiti del **10%**

# Responsabilità degli amministratori

- Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori di associazioni e fondazioni si avvicinano a quelli delle società di capitali:
  1. tutela dell'integrità del patrimonio minimo degli enti riconosciuti, posto pari a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Perdite di oltre un terzo convocazione assemblea.  Attenzione: 1/3 del minimo (Ad oggi gli amministratori non hanno regole omogenee da seguire. Ad esempio, la Regione Toscana ritiene che il fondo patrimoniale debba risultare **espressamente vincolato** e non utilizzabile per far fronte a oneri gestionali, mentre altre Regioni distinguono un fondo iniziale, parzialmente utilizzabile per finalità gestionali, rispetto al fondo patrimoniale di garanzia vincolato e inutilizzabile - pari ad esempio al 50% del fondo iniziale
  2. Sono sottoposti, al verificarsi degli specifici presupposti, alle **azioni di responsabilità** nei confronti della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis c.c.), dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), dei soci e dei terzi (art. 2395 c.c.), degli organi propri delle procedure concorsuali
  3. Il sistema non pare distinguere fra associazione riconosciuta e non riconosciuta (distinzione piuttosto fra **enti iscritti** – regole del libro V del cc – ed **enti non iscritti** – regole del libro I cc) e che si applica, nei limiti della compatibilità con le regole proprie degli enti non profit, a seguito dell'iscrizione dell'ente medesimo nel Registro del Terzo settore e quindi della **conoscibilità, da parte dei terzi, degli amministratori** dell'ente

# Trattamento economico per i lavoratori del terzo settore

- Limite basso: trattamento non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
- Per esigenze equitative, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non deve risultare superiore al **rapporto uno a otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda; del rispetto di tale parametro gli enti debbono darne evidenza nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione
- Limite alto: nei confronti dei lavoratori è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali: si considera ora distribuzione indiretta di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del **40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze di acquisire specifiche competenze

# Assemblee delle associazioni operanti nel Terzo settore (art.24)

- Limitazione al numero delle deleghe conferibili: se l'atto costitutivo o lo statuto non dispone diversamente (richiamando quindi la possibilità statutaria di non ammettere il sistema delle deleghe) ciascun associato potrà farsi rappresentare in assemblea da **un altro associato** mediante delega scritta anche in fondo all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un **massimo di tre associati** nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di **cinque associati** in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento (la norma è più **restrittiva** rispetto alle spa per esigenze di democraticità)
- Voto dopo tre mesi dalla iscrizione nel libro soci
- Sì al voto per corrispondenza o in via elettronica (**novità assoluta** per le associazioni) a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota
- Regole ad hoc per le assemblee separate

# Competenze assembleari

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- Possibilità di **deroga** delle competenze assembleari per associazioni con numero soci superiore a 500 nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali

# Competenze assembleari segue

- In tema di maggioranze il rimando normativo deve intendersi riferito al libro I, che in tema di associazioni riconosciute disciplina le maggioranze nell'art. 21 c.c. le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto, si vuole evitare un conflitto di interessi. Si crea quindi un **problema applicativo** nell'ambito delle associazioni regolamentate di minori dimensioni non consentendo la nomina ad amministratori di tutti i soci
- Per **modificare l'atto costitutivo e lo statuto**, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo **scioglimento** dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (articolo 21 del cc che sembra applicabile agli enti del Terzo settore)

# Obblighi di trasparenza

- L'articolo 15 del codice fa un decalogo dei libri sociali obbligatori:
  - il libro degli associati o aderenti;
  - il libro delle adunanze dell'organo di amministrazione;
  - il libro degli eventuali altri organi sociali (tipicamente dell'assemblea);
  - il libro dell'organo di controllo (se istituito).
- Il libro soci e del CdA sarà gestito dagli amministratori, mentre gli altri libri dall'organo a cui si riferiscono
- I controlli possono avvenire secondo modalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto, il che ne consentirà una regolamentazione ma non una esclusione apparendo il diritto di controllo del socio nei fatti "indisponibile"
- Gli enti del Terzo settore non esercenti attività commerciale saranno tenuti a depositare il loro bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

# Obblighi di trasparenza (art 14) segue

- Per tutti gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ai 100.000 euro annui l'obbligo di pubblicare annualmente (e tenere aggiornati) nel proprio sito internet, o in quello della rete associativa a cui gli stessi aderiscono, gli emolumenti, i compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti:
  - ai componenti gli organi di amministrazione;
  - ai componenti gli organi di controllo;
  - ai dirigenti;
  - agli associati

Tutti gli interessati (clienti, fornitori, soci attuali o potenziali, enti finanziatori, fisco, ecc. c.d. stakeholders) potranno monitorare come l'ente in questione utilizza le proprie risorse nei confronti dei soggetti legati allo stesso

# Ammissione soci (art. 23)

- Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta **con deliberazione dell'organo di amministrazione** su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati
- Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve **entro sessanta giorni** motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati
- chi ha proposto la domanda può **entro sessanta giorni** dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che **deliberano sulle domande non accolte**
- Nulla viene stabilito in tema di recesso ed esclusione  si applicano le norme del codice civile (esclusione per gravi motivi, nessuna restituzione dei contributi)